

Costituzione del Cantone dei Grigioni

accettata dal Popolo il 18 maggio 2003/14 settembre 2003

Noi, Popolo del Cantone dei Grigioni,

coscienti della nostra responsabilità dinanzi a Dio e nei confronti del prossimo e del creato,

risoluti a salvaguardare la libertà, la pace e la dignità umana, a garantire la democrazia e lo Stato di diritto, a promuovere la prosperità e la giustizia sociale e a conservare un ambiente sano per le generazioni future,

con l'intenzione di promuovere il trilinguismo e la varietà culturale e di conservarli quale parte del patrimonio storico,

ci diamo la seguente Costituzione:

I. Disposizioni generali e principi che regolano l'operato dello Stato

Art. 1

Il Cantone dei
Grigioni

Il Cantone dei Grigioni è uno Stato di diritto fondato sulla libertà, sulla democrazia e sulla solidarietà sociale.

Art. 2

Relazioni con la
Confederazione,
con i cantoni e
con l'estero

¹ Il Cantone dei Grigioni è un cantone autonomo della Confederazione svizzera.

² Sostiene la Confederazione nell'adempimento dei suoi compiti.

³ Collabora con gli altri cantoni e con le nazioni limitrofe.

⁴ Promuove la comprensione e gli scambi tra le diverse parti del Paese e le comunità linguistiche della Svizzera.

Art. 3

Lingue

¹ Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.

² Il Cantone e i comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.

³ I comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

Art. 4

Separazione e limitazione dei poteri

¹ La struttura dello Stato e l'esercizio del potere statale si basano sui principi della separazione e della limitazione dei poteri.

² Le autorità cooperano, nei limiti delle proprie competenze, ai fini dell'adempimento degli obiettivi dello Stato.

Art. 5

Stato di diritto

¹ Il diritto funge da fondamento e da limite dell'attività dello Stato.

² L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

³ Le autorità e i privati agiscono secondo il principio della buona fede.

Art. 6

Responsabilità individuale e sociale

Ogni persona si assume la responsabilità per se stessa nonché la responsabilità per la collettività e per la salvaguardia delle basi di vita.

II. Diritti fondamentali e obiettivi sociali

Art. 7

Diritti fondamentali e obiettivi sociali

I diritti fondamentali e gli obiettivi sociali sono garantiti nell'ambito della Costituzione federale e dei trattati internazionali vincolanti per la Svizzera.

Art. 8

Garanzie procedurali e tutela giuridica

Le garanzie procedurali e la tutela giuridica sono assicurate nell'ambito della Costituzione federale e dei trattati internazionali vincolanti per la Svizzera.

III. Diritti politici

1. Disposizioni generali

Art. 9

Diritto di voto e di elezione

¹ Il diritto di voto e di elezione spetta a tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che abitano nel Cantone.

² Sono escluse dal diritto di voto e di elezione le persone interdette per debolezza o infermità mentali.

³ La legge disciplina il diritto di voto e di elezione delle svizzere e degli svizzeri all'estero per questioni cantonali.

⁴ I comuni possono conferire, in conformità al diritto comunale, alle svizzere e agli svizzeri all'estero rispettivamente alle straniere e agli stranieri il diritto di voto nonché il diritto di eleggere e di essere eletta o eletto per questioni comunali.

Art. 10

Principi di elezione e di votazione

¹ Il diritto di elezione e di voto è garantito secondo la forma del suffragio universale, libero, diretto e segreto e nel rispetto del principio di uguaglianza. Restano riservate le votazioni per alzata di mano in occasione di assemblee di circolo e comunali.

² I progetti in votazione devono essere semplici e comprensibili. Devono essere garantite una formazione e una manifestazione autentiche della volontà popolare.

Art. 11

Competenze d'elezione

Le e gli aventi diritto di voto eleggono:

1. i membri del Gran Consiglio nonché le loro e i loro supplenti;
2. i membri del Governo;
3. i membri grigioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
4. i membri dei tribunali distrettuali;
5. le e i presidenti di circolo nonché le loro e i loro supplenti;
6. le e i presidenti delle corporazioni regionali;
7. i membri delle autorità comunali, a norma di legge;
8. altre autorità e altre detentrici e altri detentori di cariche, a norma di legge.

2. Iniziativa popolare

Art. 12

Oggetto

¹ 4000 aventi diritto di voto o un settimo dei comuni possono chiedere, mediante un'iniziativa, la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale.

² 3000 aventi diritto di voto o un ottavo dei comuni possono chiedere, mediante un'iniziativa:

1. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di una legge o di un decreto sottoposto a votazione popolare ai sensi della Costituzione cantonale;
2. l'inoltro di un'iniziativa cantonale all'Assemblea federale.

Art. 13

Forma

¹ Un'iniziativa può essere inoltrata sotto forma di proposta generica o di progetto elaborato.

² Un'iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale o per l'elaborazione di un decreto può essere inoltrata solo sotto forma di proposta generica.

Art. 14

Nullità

¹ Un'iniziativa è nulla in tutto o in parte se:

1. non salvaguarda l'unità della forma o della materia;
2. è in contrapposizione evidente al diritto di rango superiore;
3. è inattuabile;
4. prevede un effetto retroattivo inconciliabile con i principi dello Stato di diritto.

² Una dichiarazione di nullità parziale è possibile solo se la volontà delle promotrici e dei promotori non viene in tal modo alterata e se la proposta rimane sensata nel suo insieme.

³ Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 15

Procedura

¹ Un'iniziativa popolare e un progetto elaborato, basato su una proposta generica, devono essere sottoposti al voto del Popolo o a referendum facoltativo entro due anni dal loro inoltro. Il Gran Consiglio può prorogare questo termine di sei mesi.

² Il Gran Consiglio può opporre un controprogetto a ogni iniziativa.

³ L'iniziativa e il controprogetto sono posti in votazione contemporaneamente.

3. Referendum

Art. 16

Referendum
obbligatorio

Sottostanno al voto del Popolo:

1. le modifiche della Costituzione cantonale;
2. la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni inter-cantionali e internazionali con contenuto modificante la Costituzione cantonale;
3. le iniziative popolari che il Gran Consiglio non approva o alle quali oppone un controprogetto;
4. i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche di oltre dieci milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti di oltre un milione di franchi;
5. i decreti del Gran Consiglio concernenti le questioni di principio ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1;
6. gli affari che il Gran Consiglio intende di sua iniziativa sottoporre a votazione.

Art. 17

Referendum
facoltativo

¹ Su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di un decimo dei comuni sono sottoposti al voto del Popolo:

1. l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di leggi;
2. la stipulazione, la modifica o la denuncia di convenzioni inter-cantionali e internazionali con contenuto modificante le leggi;
3. i decreti del Gran Consiglio in merito a nuove spese uniche fra un milione e dieci milioni di franchi nonché a nuove spese annualmente ricorrenti fra 300 000 franchi e un milione di franchi.

² Il Gran Consiglio può sottoporre a referendum facoltativo decreti di sua esclusiva e definitiva competenza. I decreti concernenti il tasso fiscale, il preventivo, il conto consuntivo, nonché le competenze giurisdiziarie e le elezioni non possono essere sottoposti a referendum.

³ La domanda di svolgimento della votazione popolare dev'essere inoltrata entro 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.

Art. 18

Diritto
d'urgenza

¹ Le leggi, la cui entrata in vigore non può essere ritardata, possono essere dichiarate immediatamente in vigore, se il Gran Consiglio ne decreta l'urgenza con una maggioranza di due terzi dei suoi membri.

² Esse sottostanno al referendum facoltativo susseguente.

Art. 19

Questioni di
principio e
varianti

¹ Il Gran Consiglio può decretare votazioni popolari su questioni di principio.

² Può proporre una variante ad un progetto sottoposto al referendum obbligatorio o facoltativo.

³ Se la votazione popolare ha luogo, devono essere sottoposte alle e agli aventi diritto di voto, oltre al progetto principale, anche la variante. La variante decade, qualora la votazione popolare non abbia luogo.

4. Partiti politici

Art. 20

Funzione

¹ I partiti politici cooperano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

² A tale scopo essi possono essere sostenuti dal Cantone e dai comuni, se nei loro obiettivi e nella loro organizzazione rispecchiano i principi democratici e dello Stato di diritto.

IV. Autorità e tribunali

1. Disposizioni generali

Art. 21

Eleggibilità

¹ Può essere eletto nelle autorità e nei tribunali cantonali nonché nel Consiglio degli Stati chiunque abbia diritto di voto nel Cantone.

² Altri requisiti di eleggibilità per le autorità e i tribunali cantonali nonché le condizioni di assunzione del personale statale sono disciplinati tramite legge.

³ La legge disciplina la sospensione e la destituzione di membri delle autorità.

Art. 22

- Incompatibilità
- ¹ Nessuno può rivestire una carica in seno alla propria diretta autorità di vigilanza.
- ² I membri del Governo e delle autorità giudiziarie nonché il personale cantonale impiegato a tempo pieno non possono essere membri del Gran Consiglio.
- ³ Una o un giudice non può essere contemporaneamente membro del Governo o di un'altra autorità giudiziaria nel Cantone.
- ⁴ I membri del Governo e i membri a tempo pieno di un'autorità giudiziaria non possono essere eletti nell'Assemblea federale o nel Tribunale federale.
- ⁵ La legge disciplina altri casi di incompatibilità relativi a cariche e compiti, regola l'esclusione per legami di parentela nonché le eccezioni.

Art. 23

- Durata del mandato
- I membri del Gran Consiglio, del Governo, dei tribunali e del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni.

Art. 24

- Immunità
- ¹ I membri del Gran Consiglio e del Governo non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio e nelle relative commissioni.
- ² La legge può prevedere altri tipi di immunità ed estenderla ad altre persone.

Art. 25

- Informazione
- Le autorità e i tribunali informano regolarmente il pubblico sulle loro attività.

Art. 26

- Responsabilità dello Stato
- ¹ Il Cantone, i distretti, i circoli e i comuni nonché le altre corporazioni di diritto pubblico e gli altri istituti autonomi rispondono, indipendentemente dalla colpa, dei danni che i loro organi e le persone a loro sottoposte hanno illecitamente causato nell'esercizio delle attività connesse al servizio.
- ² La legge può prevedere deroghe come pure una responsabilità fondata sull'equità per danni causati da un atto lecito.

2. Il Gran Consiglio

A. Organizzazione

Art. 27

Composizione ed
elezione

- ¹ Il Gran Consiglio è composto di 120 membri.
- ² L'elezione avviene secondo il sistema maggioritario.
- ³ I circondari formano i circondari elettorali.
- ⁴ I seggi sono ripartiti tra i circondari elettorali in proporzione alla popolazione svizzera ivi residente.
- ⁵ La legge disciplina la designazione delle e dei supplenti.

Art. 28

Statuto dei
membri del
Gran Consiglio

- ¹ I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.
- ² Riservato il segreto professionale, sono tenuti a rendere pubblici i loro legami con gruppi di interesse.
- ³ Nei confronti dell'Amministrazione beneficiano dei diritti speciali all'informazione e alla consultazione di atti, previsti tramite legge.

Art. 29

Carattere
pubblico delle
sedute

Di regola le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

B. Compiti

Art. 30

Principio

Il Gran Consiglio esercita l'autorità suprema con riserva dei diritti popolari. Esso è l'autorità legislativa e l'istanza suprema di vigilanza.

Art. 31

Legiferazione

- ¹ Tutte le disposizioni importanti devono essere emanate dal Gran Consiglio sotto forma di legge.
- ² Sono considerate importanti in particolare le disposizioni per le quali la Costituzione cantonale prevede l'emanazione di una legge nonché le disposizioni concernenti:
 1. lo scopo e l'estensione delle limitazioni dei diritti fondamentali;
 2. la cerchia delle e dei contribuenti, l'oggetto e le basi di calcolo dei tributi, per quanto essi non siano di natura irrisoria;

3. lo scopo, il contenuto e l'entità di importanti prestazioni statali;
4. i principi della suddivisione dei compiti tra Cantone e comuni;
5. i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità e dei tribunali;
6. il tipo e l'ampiezza della delega di compiti derivanti dalla sovranità e di altri importanti compiti pubblici a enti esterni all'Amministrazione cantonale.

³ La validità delle leggi può essere limitata. Prima di essere prorogate, le leggi vanno esaminate circa la loro efficacia.

Art. 32

Ulteriori
competenze
normative

¹ Qualora non sia prescritto un atto legislativo sotto forma di legge, il Gran Consiglio può emanare ordinanze nella misura in cui vi sia espressamente autorizzato dalla legge.

² Approva tutte le convenzioni intercantionali e internazionali, sempre che la loro approvazione non sia di esclusiva competenza del Governo.

³ Il Gran Consiglio dev'essere adeguatamente coinvolto nella preparazione di importanti convenzioni intercantionali e internazionali.

Art. 33

Vigilanza e alta
vigilanza

¹ Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale cantonale e sul Tribunale amministrativo.

² Gli compete l'alta vigilanza sull'Amministrazione, sugli altri settori della giustizia e su altri enti che svolgono compiti pubblici.

Art. 34

Programmazione
governativa

¹ Il Gran Consiglio emana gli obiettivi politici e le linee guida di ordine superiore.

² Esamina il programma governativo, il piano finanziario e altri programmi politici fondamentali del Governo.

³ Può prendere decisioni sull'attuazione del programma e affidare mandati al Governo.

Art. 35

Finanze

¹ Il Gran Consiglio fissa il preventivo tenendo conto del piano finanziario e approva il consuntivo.

² Determina l'ammontare delle imposte in conformità alla legislazione fiscale.

³ Decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche fino a un milione di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti fino a 300 000 franchi.

Art. 36

Elezioni

Il Gran Consiglio elegge:

1. i suoi organi e le sue commissioni;
2. la presidenza del Governo;
3. i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;
4. altre e altri titolari di mandati, a norma di legge.

Art. 37

Domande di grazia

Il Gran Consiglio delibera sulle domande di grazia. La legge può demandare al Governo questa competenza.

3. Il Governo

A. Organizzazione

Art. 38

Composizione

- ¹ Il Governo è composto di cinque membri.
- ² Prende e difende le proprie decisioni collegialmente.

Art. 39

Elezione

- ¹ Il Governo è eletto secondo il sistema maggioritario.
- ² Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.
- ³ La rielezione è ammessa per due volte.

Art. 40

Presidenza

Il Gran Consiglio elegge per il periodo di un anno la o il presidente e la o il vicepresidente del Governo, scegliendole o scegliendoli tra i suoi membri.

Art. 41

Attività accessoria e rappresentanza degli interessi

- ¹ Ai membri del Governo non è permesso esercitare alcuna attività accessoria.
- ² Previa approvazione del Governo è ammessa la rappresentanza del Cantone all'interno di organi di società o di organizzazioni sostenute

dal Cantone o a cui esso partecipa. La legge può prevedere ulteriori deroghe.

B. Compiti

Art. 42

Compiti del
Governo

¹ Riservate le competenze delle e degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio, il Governo pianifica, fissa e coordina gli obiettivi e l'impiego dei mezzi per l'attività dello Stato.

² Allestisce regolarmente un programma di Governo.

³ Cura l'esecuzione delle leggi, delle ordinanze e dei decreti del Gran Consiglio.

⁴ Rappresenta il Cantone dentro e fuori i suoi confini.

Art. 43

Direzione
dell'Amministra-
zione

¹ Il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale.

² Vigila affinché l'Amministrazione operi efficientemente e in conformità alla legge e definisce, nel quadro del diritto cantonale, l'organizzazione della stessa.

Art. 44

Cooperazione in
Gran Consiglio

¹ Il Governo prepara gli oggetti da sottoporre al Gran Consiglio, per quanto quest'ultimo non li elabori autonomamente.

² Sottopone al Gran Consiglio progetti di modifica della Costituzione nonché disegni di leggi, di ordinanze e di decreti.

³ I membri del Governo partecipano alle sedute del Gran Consiglio con funzione consultiva e possono formulare proposte.

Art. 45

Legiferazione

¹ Il Governo emana disposizioni di minore importanza in forma di ordinanza.

² È competente per la negoziazione di convenzioni intercantionali e internazionali; è pure competente per la loro stipulazione, per quanto esse rientrino nella sua competenza normativa.

Art. 46

Finanze

Il Governo elabora il piano finanziario e trasmette il preventivo e il consuntivo al Gran Consiglio.

Art. 47

Altri compiti

Ulteriori compiti del Governo sono segnatamente:

1. la cura delle relazioni con la Confederazione e gli altri cantonali nonché con le nazioni limitrofe, tenendo conto di eventuali prese di posizione del Gran Consiglio;
2. le nomine che non sono state delegate ad altre autorità;
3. il resoconto annuale, all'attenzione del Gran Consiglio, sull'attività del Governo e dell'Amministrazione;
4. la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;
5. la vigilanza sulle corporazioni di diritto pubblico nonché su altri enti che svolgono compiti pubblici di carattere cantonale.

Art. 48

Situazioni straordinarie

¹ Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o decreti per far fronte a gravi turbamenti della sicurezza pubblica, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d'emergenza sociale.

² Tali ordinanze e decreti devono essere approvati dal Gran Consiglio e perdono di validità al più tardi entro un anno dalla loro entrata in vigore.

C. Amministrazione

Art. 49

Dipartimenti e Cancelleria dello Stato

¹ L'Amministrazione cantonale è strutturata in dipartimenti secondo i campi di attività. Il Governo disciplina i settori di competenza dei dipartimenti tramite ordinanza.

² La Cancelleria dello Stato è lo stato maggiore con funzione di organo di coordinamento e di collegamento generale fra il Gran Consiglio, il Governo e l'Amministrazione.

Art. 50

Altri enti che svolgono compiti pubblici

¹ Il Cantone può affidare compiti pubblici a enti esterni all'Amministrazione cantonale.

² Devono essere garantiti la vigilanza da parte del Governo, una cooperazione appropriata del Gran Consiglio e l'accesso ai rimedi giuridici.

4. Tribunali

Art. 51

Indipendenza e
imparzialità

¹ Sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali. Nella loro giurisprudenza i tribunali sono vincolati unicamente al diritto.

² Riservata la competenza del Gran Consiglio, l'amministrazione della giustizia compete ai tribunali.

³ Le ed i giudici non possono rappresentare dinanzi alla propria autorità le parti coinvolte in procedure contenziose.

⁴ Ai membri di un'autorità giudiziaria impiegati a tempo pieno è vietato esercitare un'attività accessoria. La legge può prevedere delle deroghe.

Art. 52

Vigilanza sulla
giustizia

¹ Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza su tutti i settori della giustizia civile e penale.

² Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale cantonale, sul Tribunale amministrativo come pure l'alta vigilanza sugli altri settori della giustizia.

³ La vigilanza e l'alta vigilanza si limitano alla gestione delle pratiche e all'amministrazione della giustizia.

Art. 53

Carattere
pubblico dei
dibattimenti in
tribunale

Per quanto la legge non preveda deroghe, i dibattimenti fra le parti in tribunale sono pubblici.

Art. 54

Giurisdizione
civile e penale

La giurisdizione civile e penale è esercitata:

1. dal Tribunale cantonale;
2. dai tribunali distrettuali;
3. dalle e dai presidenti di circolo.

Art. 55

Giurisdizione
costituzionale e
amministrativa

¹ Il giudizio in ultima istanza di controversie di diritto pubblico spetta al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non disponga altrimenti.

² In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica:

1. i ricorsi per violazione di diritti costituzionali e politici nonché per violazione del principio della preminenza del diritto federale;
2. i ricorsi per violazione dell'autonomia dei comuni, dei circoli nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.

³ Nelle pratiche di diritto costituzionale le leggi e le ordinanze possono essere sia impugnate direttamente sia esaminate in caso di applicazione.

Art. 56

Ulteriori autorità
giudiziarie e
extragiudiziarie

Tramite legge possono essere istituite ulteriori autorità giudiziarie e extragiudiziarie.

5. Esercizio di diritti di cooperazione nella confederazione

Art. 57

Consiglio degli
Stati

¹ Il Consiglio degli Stati è eletto secondo il sistema maggioritario. Le elezioni del Consiglio degli Stati hanno luogo contemporaneamente a quelle del Consiglio nazionale.

² Il territorio cantonale forma un unico circondario elettorale.

Art. 58

Referendum
cantonale

Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, esigere che leggi federali, decreti federali come pure convenzioni internazionali siano sottoposti a votazione popolare.

Art. 59

Iniziativa
cantonale

¹ Il Gran Consiglio o il Governo possono, a nome del Cantone, inoltrare all'Assemblea federale un'iniziativa cantonale.

² L'inoltro di un'iniziativa cantonale può essere chiesto anche mediante un'iniziativa popolare.

V. Struttura del cantone

1. Comuni e collaborazione fra comuni

A. Tipi di comune

Art. 60

Comuni politici

¹ I comuni politici sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria. Sono costituiti dall'insieme delle persone domiciliate nel proprio territorio.

² Sono competenti per tutte le questioni locali che non spettano ai comuni patriziali.

Art. 61

Comuni patriziali

¹ I comuni patriziali sono costituiti dalle cittadine e dai cittadini originari del comune e ivi domiciliati.

² Lo stato giuridico, i compiti e l'organizzazione dei comuni patriziali nonché l'unione con il comune politico sono stabiliti dalla legge.

B. Collaborazione e aggregazione fra comuni

Art. 62

Collaborazione fra comuni

¹ Per assolvere i propri compiti, i comuni possono collaborare con altri comuni o altre organizzazioni. La legge prevede che i comuni possano essere obbligati a collaborare fra di loro.

² La legge regola la collaborazione fra comuni nonché la delega di compiti all'esterno e garantisce i diritti politici di cogestione.

Art. 63

Aggregazione

L'aggregazione di comuni è regolata dalla legge.

Art. 64

Incentivazione della collaborazione e dell'aggregazione fra comuni

Il Cantone promuove la collaborazione e l'aggregazione fra comuni per garantire l'assolvimento appropriato ed economico dei loro compiti.

C. Stato giuridico e organizzazione

Art. 65

Autonomia comunale

¹ L'autonomia dei comuni è garantita. Il diritto cantonale ne fissa i limiti.

² I comuni sono in particolare legittimati a definire la propria organizzazione, a istituire le proprie autorità e la propria amministrazione come pure a regolare in modo autonomo il proprio assetto finanziario.

Art. 66

Organi

¹ Organi obbligatori dei comuni politici sono:

1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici nell'assemblea comunale o con la votazione per urna;
2. l'autorità esecutiva;
3. altre autorità a norma di legge.

² I comuni possono prevedere che l'assemblea comunale sia sostituita o affiancata da una forma di parlamento comunale.

Art. 67

Vigilanza

¹ Il Governo esercita la vigilanza sui comuni e sugli organi responsabili della collaborazione fra comuni.

² La vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

³ Un comune può essere sottoposto a curatela in gravi casi di amministrazione irregolare.

2. Circoli, distretti e corporazioni regionali

A. Suddivisione del territorio cantonale

Art. 68

Distretti e circoli

¹ Il Cantone è suddiviso nei Distretti e nei Circoli seguenti:

1. Albula (Circoli di Alvaschein, Belfort, Bergün e Surses);
2. Bernina (Circoli di Brusio e Poschiavo);
3. Hinterrhein (Circoli di Avers, Domleschg, Rheinwald, Schams e Thusis);
4. Imboden (Circoli di Rhäzüns e Trins);

5. Inn (Circoli di Ramosch, Suot Tasna, Sur Tasna e Val Müstair);
6. Landquart (Circoli Fünf Dörfer e di Maienfeld);
7. Maloja (Circoli di Bregaglia e Engadina Alta);
8. Moesa (Circoli di Calanca, Mesocco e Roveredo);
9. Plessur (Circoli di Coira, Churwalden e Schanfigg);
10. Prettigovia/Davos (Circoli di Davos, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers e Seewis);
11. Surselva (Circoli di Disentis, Ilanz, Lumnezia/Lugnez, Ruis e Safien).

² Con l'approvazione del Gran Consiglio, i circoli di un medesimo distretto possono aggregarsi fra loro.

Art. 69

Corporazioni
regionali

¹ Per assolvere compiti regionali, i comuni si aggregano costituendo corporazioni regionali.

² Le corporazioni regionali vanno delimitate in modo che siano in grado di assolvere i loro compiti in maniera opportuna ed economica.

B. Stato giuridico e compiti

Art. 70

Circoli

¹ I circoli sono corporazioni del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.

² Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone o dai comuni.

³ Formano i circondari elettorali per le elezioni del Gran Consiglio.

⁴ Il Cantone promuove l'aggregazione di circoli.

Art. 71

Distretti

¹ I distretti costituiscono le circoscrizioni giudiziarie per la giurisdizione civile e penale.

² Lo stato giuridico dei distretti è disciplinato dalla legge.

Art. 72

Corporazioni
regionali

¹ Le corporazioni regionali sono enti del diritto pubblico cantonale con personalità giuridica propria.

² Assolvono i compiti loro assegnati dal Cantone, dai circoli o dai comuni.

C. Organizzazione e vigilanza

Art. 73

Organi

¹ Organi obbligatori dei circoli e delle corporazioni regionali sono:

1. l'insieme delle e degli aventi diritto di voto che esercitano i loro diritti politici tramite votazione per urna o votazione per alzata di mano nell'assemblea popolare dei cittadini;
2. il consiglio del circolo rispettivamente le o i delegati della corporazione regionale;
3. la o il presidente del circolo rispettivamente della corporazione regionale;
4. altri organi a norma di legge.

² La legge provvede affinché i circoli e le unioni di comuni garantiscano l'esercizio dei diritti politici.

Art. 74

Vigilanza

¹ Il Governo esercita, nei limiti previsti dal diritto cantonale, la vigilanza sui circoli, sui distretti e sulle corporazioni regionali. Fa eccezione la vigilanza sulla giustizia.

² Per quanto attiene ai compiti che i comuni hanno delegato ai circoli e alle corporazioni regionali, la vigilanza si limita al controllo della legalità, salvo diversa disposizione di legge.

VI. Compiti pubblici

1. Disposizioni generali

Art. 75

Principi

¹ Il Cantone e i comuni promuovono il benessere e la sicurezza sociale della popolazione, della famiglia e dell'individuo.

² Si impegnano affinché tutti abbiano pari opportunità, segnatamente a favore della uguaglianza fra donna e uomo.

³ Sostengono l'iniziativa privata fissando condizioni quadro favorevoli.

⁴ Nell'adempimento di compiti pubblici devono essere rispettate le basi di vita naturali.

Art. 76

Competenza e
collaborazione

¹ Il Cantone e i comuni assolvono i compiti di interesse pubblico, per quanto l'offerta privata non sia sufficiente. I compiti sono stabiliti dalla costituzione e dalla legge.

² Il Cantone, le corporazioni regionali, i circoli e i comuni cooperano fra loro nell'adempimento dei compiti pubblici. Nel limite del possibile si deve favorire la collaborazione con i privati.

Art. 77

Adempimento
decentralizzato
dei compiti

Il Cantone adempie ai compiti pubblici in maniera decentralizzata, se lo consentono in particolare il tipo di compiti, l'impiego economico delle risorse o l'assolvimento efficace dei compiti.

Art. 78

Esame dei
compiti

I compiti pubblici devono essere periodicamente esaminati in base ai criteri della necessità, dell'efficacia e della possibilità di finanziamento.

2. Garanzia dell'ordine pubblico

Art. 79

Ordine pubblico
e sicurezza

¹ Il Cantone e i comuni garantiscono l'ordine e la sicurezza pubblici.

² Adottano misure per la protezione della popolazione da catastrofi e per il mantenimento delle funzioni importanti dello Stato in situazioni di emergenza.

3. Pianificazione territoriale, ambiente, energia, trasporti e telecomunicazioni

Art. 80

Pianificazione
territoriale

Il Cantone e i comuni mirano ad uno sfruttamento ed uno sviluppo adeguato, economico, coordinato e sostenibile del territorio cantonale, tenendo conto delle esigenze di uomini e ambiente nonché dell'inseadimento decentrale.

Art. 81

Protezione
dell'ambiente
nonché protezio-
ne della natura e
del patrimonio
culturale

¹ Il Cantone disciplina l'esecuzione del diritto federale sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi e molesti. I costi di prevenzione e di eliminazione sono a carico di chi li provoca.

² Il Cantone e i comuni provvedono alla salvaguardia e alla protezione della fauna e della flora nonché dei loro spazi vitali.

³ Definiscono misure per la salvaguardia e la protezione di paesaggi e insediamenti, di siti storici nonché di beni naturali e culturali di valore.

Art. 82

Infrastruttura

¹ Il Cantone e i comuni garantiscono un approvvigionamento idrico ed energetico del territorio cantonale, il collegamento con le vie di comunicazione nonché la telecomunicazione adeguati.

² Promuovono un approvvigionamento di energia sicuro, sufficiente e rispettoso dell'ambiente, il suo impiego parsimonioso e razionale nonché l'utilizzazione di energie rinnovabili.

³ Provvedono ad una regolamentazione della circolazione che corrisponde ai bisogni, rispettosa dell'ambiente ed economica e promuovono i trasporti pubblici.

⁴ Il Cantone promuove la collaborazione fra i comuni e le regioni e garantisce la perequazione finanziaria.

Art. 83

Acque

¹ Il Cantone esercita la vigilanza sulle acque pubbliche e private. Disciplina lo sfruttamento delle acque nonché della forza idrica.

² La sovranità sulle acque pubbliche spetta ai comuni.

4. Economia

Art. 84

Politica
economica

¹ Il Cantone e i comuni creano condizioni quadro favorevoli ad un'economia efficiente e sostenibile. Promuovono attivamente l'economia.

² Promuovono gli sforzi dell'economia in vista della creazione e del mantenimento di posti di lavoro.

³ Sostengono misure a favore della riqualificazione, del perfezionamento e del reinserimento professionale nonché della conciliabilità di lavoro e famiglia.

Art. 85

Regalie e
monopoli

¹ I diritti di regalia del Cantone sono:

1. il monopolio del sale;
2. la regalia della caccia;
3. la regalia della pesca.

² La regalia delle miniere è un diritto di regalia dei comuni.

³ I diritti di regalia danno diritto esclusivo allo sfruttamento. Il Cantone rispettivamente il comune può esercitare esso stesso il diritto allo sfruttamento o demandarlo a terzi.

⁴ Se l'interesse pubblico lo richiede, il Cantone può costituire ed esercitare monopoli tramite legge.

⁵ Restano riservati diritti privati preesistenti.

5. Affari sociali, salute e famiglia

Art. 86

Integrazione

¹ Il Cantone e i comuni provvedono a una sufficiente assistenza, un sostegno e ad una reintegrazione di persone bisognose di aiuto.

² Promuovono l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate a causa di un handicap, di una malattia o per altri motivi.

³ S'impegnano a favore dell'opportuna considerazione degli handicap, nella misura di quanto economicamente accettabile.

⁴ Provvedono, nella misura delle loro possibilità, a rendere edifici ed impianti pubblici accessibili ai portatori di handicap.

Art. 87

Salute

¹ Il Cantone disciplina la sanità pubblica.

² Il Cantone e i comuni provvedono ad un'adeguata, economica e sufficiente assistenza e cure mediche.

³ Promuovono e sostengono la prevenzione sanitaria e delle tossicodipendenze.

Art. 88

Famiglia

Il Cantone e i comuni creano condizioni quadro favorevoli alle famiglie.

6. Istruzione, cultura e tempo libero

Art. 89

Istruzione

¹ L'insegnamento nelle scuole pubbliche si basa su un fondamento cristiano-umanistico. Esso è neutrale sia dal punto di vista confessionale sia da quello politico ed è improntato alla tolleranza.

² Il Cantone e i comuni fanno in modo che i bambini ed i giovani ricevano un'istruzione scolastica di base adeguata alle loro capacità. Promuovono, tramite un'offerta formativa adeguata, l'integrazione sociale di bambini handicappati.

³ Il Cantone provvede all'insegnamento medio, alla formazione e al perfezionamento professionale nonché all'accesso alle scuole universitarie professionali e alle scuole superiori. A tale scopo può gestire o sostenere scuole. Bada ad un'offerta decentralizzata di scuole medie e professionali e promuove le scuole universitarie professionali e le scuole superiori nel Cantone.

Art. 90

Cultura e ricerca

Il Cantone e i comuni promuovono l'attività artistica, culturale e scientifica nonché lo scambio culturale, tenendo in considerazione la molteplicità linguistica e le caratteristiche regionali.

Art. 91

Attività ricreative e sport

Il Cantone e i comuni sostengono le attività ricreative ragionevoli, le attività giovanili e lo sport.

7. Collaborazione internazionale

Art. 92

Collaborazione transfrontaliera e aiuto umanitario

¹ Il Cantone sostiene e promuove la collaborazione transfrontaliera.

² Sostiene l'aiuto umanitario a favore di persone e popolazioni bisognose.

VII. Ordinamento finanziario

Art. 93

Principi

¹ Le risorse pubbliche devono essere impiegate in modo parsimonioso, economico ed efficace.

² A media scadenza deve essere garantita una gestione finanziaria equilibrata tenendo conto dello sviluppo economico.

³ Ogni uscita presuppone una base legale, un decreto di concessione del credito e un'autorizzazione al pagamento.

⁴ In linea di principio le spese devono essere assunte da chi le ha causate.

Art. 94

Competenze in
materia fiscale

¹ Le competenze del Cantone e dei comuni per la riscossione delle imposte sono stabilite dalla legge.

² Le competenze in materia fiscale delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali si conformano alle disposizioni sullo Stato e le Chiese.

Art. 95

Principi
dell'imposizione

¹ Per quanto lo ammetta il tipo di imposta, nella sua determinazione si devono osservare i principi della generalità, dell'uguaglianza e della capacità economica.

² Nel calcolo delle imposte occorre preservare chi è finanziariamente debole, mantenere la volontà contributiva, promuovere la previdenza individuale e salvaguardare la concorrenzialità.

³ La doppia imposizione intercomunale è proibita.

Art. 96

Perequazione
finanziaria

¹ Il Cantone attua la perequazione finanziaria.

² La perequazione finanziaria mira a creare condizioni equilibrate dell'onere fiscale e delle prestazioni dei comuni e delle regioni.

³ La legge può prevedere contributi supplementari per ridurre gli squilibri regionali, per consentire a un comune o a una regione di svolgere particolari funzioni o per promuovere determinati compiti.

Art. 97

Vigilanza sulle
finanze

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sulle finanze. In questo suo compito viene coadiuvato da un organo di controllo indipendente.

VIII. Stato e Chiese

Art. 98

Chiese riconosciute dallo Stato e comuni parrocchiali

¹ La Chiesa evangelica-riformata e la Chiesa cattolica-romana sono corporazioni riconosciute dal diritto pubblico.

² La Chiesa evangelica-riformata di Stato e i loro comuni parrocchiali nonché la Chiesa cattolica di Stato sono corporazioni di diritto pubblico.

³ La legge può conferire lo statuto di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 99

Autonomia

¹ Le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali sono autonomi nella loro gestione nei limiti del diritto cantonale.

² Sono legittimate a riscuotere imposte di culto dai loro membri in conformità ai principi vigenti per i comuni.

³ Ai comuni parrocchiali compete il diritto di nominare e licenziare i propri religiosi.

⁴ Il Cantone esercita l'alta vigilanza sull'impiego legale delle risorse finanziarie e sul rispetto dell'ordinamento giuridico.

⁵ A norma di legge esso può riscuotere un'imposta di culto dalle persone giuridiche.

Art. 100

Comunità religiose di diritto privato

Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato.

IX. Modifica della Costituzione cantonale

Art. 101

Revisione totale e parziale

¹ La Costituzione cantonale può essere sottoposta in qualsiasi momento a revisione totale o parziale.

² Una revisione parziale può avere per oggetto una sola disposizione o più disposizioni tra loro materialmente connesse.

³ L'avvio di una revisione totale della Costituzione cantonale è deciso dal Popolo a seguito di un'iniziativa popolare o di un decreto del Gran Consiglio.

⁴ In caso di una revisione totale il progetto costituzionale può contenere, al posto di una variante giusta l'articolo 19, una o più varianti

sulle quali va votato in modo separato, precedentemente o contemporaneamente.

X. Disposizioni finali

Art. 102

Entrata in vigore ¹ La presente Costituzione cantonale entra in vigore il 1° gennaio 2004.

² Da questa data la Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892 è abrogata.

³ Le modifiche della Costituzione cantonale del 2 ottobre 1892, che intervengono tra l’emanazione del decreto del Gran Consiglio concernente la Costituzione cantonale e la sua entrata in vigore, vengono integrate dal Gran Consiglio nella nuova Costituzione cantonale. Il relativo decreto non sottostà a referendum.

Art. 103

Validità limitata del diritto previgente ¹ Gli atti normativi decretati da un’autorità non più competente o in una procedura non più ammessa restano in vigore.

² La modifica di questi atti normativi si conforma alla presente Costituzione cantonale.

³ Fino all’entrata in vigore delle relative disposizioni di legge continuano a fare stato le seguenti disposizioni della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892:

1. Art. 27 cpv. 1 e 2:

¹ Ai dipartimenti viene aggregata una Commissione dell’educazione e una Commissione d’igiene, nominate dal Governo per trattare tutte le questioni importanti, la prima nel campo dell’educazione e la seconda in quello dell’igiene pubblica.

² La Commissione dell’educazione si compone di nove, quella d’igiene di cinque membri. Il capodipartimento in carica è, d’ufficio, presidente della Commissione. Gli altri membri vengono nominati per quattro anni e sono rieleggibili.

2. Art. 39 cpv. 4:

⁴ Il consiglio di circolo è composto dal presidente di circolo, dal suo supplente e, per quanto lo statuto del circolo non preveda un’altra composizione, dai presidenti dei comuni facenti parte del circolo.

3. *Art. 40 cpv. 5 frasi 2 e 3 nonché cpv. 6:*

⁵ Sussidiariamente si potranno esigere imposte comunali secondo equi e giusti principi. La riscossione di un'imposta alla fonte nonché la tassazione della sostanza e del reddito delle persone giuridiche spetta solo al Cantone.

⁶ Eventuali imposte progressive non possono eccedere le norme di progressione stabilite dalla legge tributaria cantonale vigente. I comuni non hanno diritto d'esigere imposte dal Cantone sui beni fondiari, sui fabbricati e sugli impianti pubblici dello Stato.

⁴ Fino al più tardi al 31 dicembre 2008 l'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 2 ottobre 1892 continua a fare stato:

Essi hanno diritto di regolare i loro affari politici ed amministrativi mediante ordinanze obbligatorie per tutti e di riscuotere, secondo equi e giusti principi, imposte circolari per coprire le loro spese d'amministrazione. La riscossione di un'imposta alla fonte spetta unicamente al Cantone. Eventuali imposte progressive non possono eccedere le norme di progressione stabilite dalla vigente legge tributaria cantonale.

Art. 104

Adeguamento
della legislazione

¹ Se in base alla presente Costituzione cantonale vanno emanate nuove disposizioni di legge o va modificato il diritto vigente, ciò deve avvenire senza indugio.

² Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale, il Governo sottopone al Gran Consiglio proposte per il necessario adeguamento della legislazione.

Art. 105

Autorità e
tribunali

¹ I membri delle autorità e dei tribunali rimangono in carica fino allo scadere del loro mandato secondo il diritto previgente, riservate le seguenti eccezioni:

1. Il periodo di carica dei membri del Gran Consiglio e delle loro e dei loro supplenti è prorogato fino al 31 luglio 2006.
2. Il periodo di carica delle e dei presidenti di circolo nonché delle loro e dei loro supplenti è prorogato fino al 31 luglio 2006.
3. Il periodo di carica dei membri grigioni del Consiglio degli Stati è prorogato fino al 25 novembre 2007.

² Nuove elezioni ed elezioni sostitutive sottostanno alle disposizioni della presente Costituzione cantonale.

³ Fino all'emanazione delle relative disposizioni legali, i membri impiegati a tempo pieno di un'autorità giudiziaria necessitano di un'autorizzazione della Commissione di giustizia del Gran Consiglio per l'esercizio di un'attività accessoria. Queste attività non devono pregiudicare l'adempimento illimitato dei doveri d'ufficio, l'indipendenza e la reputazione del Tribunale. La Commissione di giustizia può stabilire una riduzione adeguata del volume d'impiego o un obbligo di consegnare la retribuzione percepita per l'esercizio di un'attività accessoria. Le disposizioni per i membri impiegati a tempo pieno di un'autorità giudiziaria rimangono applicabili.

⁴ Fino all'emanazione delle relative disposizioni legali, per la procedura di diritto costituzionale vengono applicate per analogia le norme concernenti la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 106

Diritti politici

¹ La riuscita e la validità di iniziative popolari e di referendum, notificati alla Cancelleria dello Stato prima dell'accettazione della presente Costituzione cantonale, vengono giudicate secondo il diritto previgente.

² I progetti già approvati dal Gran Consiglio al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione cantonale sottostanno a votazione popolare secondo il diritto previgente.

³ Le iniziative popolari per una revisione parziale della Costituzione cantonale previgente, inoltrate fino al momento dell'accettazione della nuova Costituzione cantonale, vengono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione cantonale.

Art. 107

Corporazioni regionali

¹ Le organizzazioni regionali di collaborazione fra comuni che al momento dell'entrata in vigore della nuova Costituzione non sono ancora corporazioni regionali ai sensi della presente Costituzione, saranno trattati fino al 31 dicembre 2006 come corporazioni regionali.

² Il consiglio di direzione delle corporazioni regionali ha il compito di presentare agli organi e ai comuni competenti entro il 31 dicembre 2004 proposte per la futura configurazione di una corporazione regionale.

